



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”* e, in particolare, l'articolo 24-*quater*, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e in particolare l'art. 33;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a-bis), n. 2), che prevede che alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provveda, per il trenta per cento, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio, espletato secondo modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 dicembre 2013, n. 144, previste dalla precedente lettera a);
- VISTA la successiva lettera a-quater) dello stesso articolo 2, comma 1, che prevede, in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a) e a-bis), l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il capo II-bis del decreto del Ministro dell’interno 1 agosto 2002, n. 199, relativo al “*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato*”, limitatamente all’espletamento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b) e b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 9 settembre 2022, n. 168, relativo al “*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore*”;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale”;*

CONSIDERATA la necessità di bandire, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, un unico concorso interno, per titoli, per la copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;

## DECRETA

### Art. 1

#### Posti a concorso

1. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno per titoli e superamento di successivo corso di formazione professionale, per le annualità 2020, 2021 e 2022, per la copertura di un totale di 1447 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, così ripartiti:

a) **213 posti** per l'anno **2020**, riservati agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2020. Fra i predetti **213** posti, **4 posti** sono riservati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 luglio 1976, n.752, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) **1067 posti** per l'anno **2021**, riservati agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2021. Fra i predetti **1067** posti, n. **6** posti sono riservati, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 752 del 1976, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) **167 posti** per l'anno **2022** riservati agli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2022. Fra i predetti **167** posti, n. **2** posti sono riservati, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n.752 del 1976, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Resta impregiudicata la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'assunzione dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione ne dà immediata comunicazione sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>, con valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.

## Art. 2

### Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Il personale interessato a concorrere per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), b) e c), oltre ai requisiti ivi previsti, non deve aver riportato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono" né sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, non sono inoltre ammessi a partecipare coloro che:
  - a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
  - b) sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Sono esclusi dal concorso, a norma dell'art. 24-*quater*, comma 7-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 335, i candidati che abbiano esercitato, per due volte, la facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte dei soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio.
4. I requisiti di partecipazione devono permanere, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. L'Amministrazione provvede ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito una delle qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1, lett. a), b) e c), quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole.

## Art. 3

### Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno. A tal fine deve essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it>.
2. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano “con riserva” alla procedura concorsuale per i posti indicati nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.
3. In data 8 gennaio 2024 sarà pubblicato sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>, un elenco nominativo dei candidati con l'indicazione delle annualità cui ciascuno ha diritto a partecipare. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
  - a) il cognome e il nome;
  - b) il luogo e la data di nascita;
  - c) l'Ufficio o il Reparto in cui presta servizio;
  - d) l'Ente matricolare di riferimento;
  - e) di non aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo biennio (2021-2022) un giudizio complessivo inferiore a “buono”;
  - f) di non aver riportato nell'ultimo biennio (calcolato a partire dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda) sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
  - g) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato. In



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
- h) di non essere o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare. In caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
  - i) di non aver esercitato, per due volte, la facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti nonostante la previa comunicazione, in entrambi i casi, dell'assegnazione con mantenimento della sede di servizio;
  - j) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
  - k) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo, indicati nell'articolo 1, specificandone il livello di conoscenza e l'Ente che ha rilasciato l'attestato richiesto.
5. Con la presentazione della domanda al concorso, il candidato:
- a) manifesta esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
  - b) assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Laddove il candidato volesse apportare modifiche alla domanda già trasmessa, è necessario annullarla e presentarne una nuova entro il termine perentorio indicato al comma 1, osservando le istruzioni presenti sul portale. In ogni caso, alla scadenza del detto termine, il sistema informatico non riceve più dati.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo non sono prese in considerazione e il candidato non è ammesso alla procedura concorsuale.
8. L'Ente matricolare competente è tenuto a comunicare al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, tramite l'Ufficio o Reparto di appartenenza, ogni variazione di sede di servizio all'indirizzo PEC [dipps035.0602@pecps.interno.it](mailto:dipps035.0602@pecps.interno.it).
9. Il predetto Ente competente è altresì tenuto a comunicare tempestivamente, al predetto Servizio concorsi, ogni eventuale variazione della posizione giuridica o disciplinare del candidato intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## **Art. 4**

### **Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è composta da un presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore della Polizia di Stato e da quattro funzionari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a primo dirigente.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Comparto Ministeri.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della Commissione esaminatrice prendono visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell'elenco, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

## **Art. 5**

### **Titoli ammessi a valutazione**

1. Le categorie di titoli di servizio ammesse a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
  - a) rapporti informativi e giudizi complessivi dell'ultimo biennio (2021-2022), fino a 8 punti;
  - b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti;
  - c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
  - d) titoli di studio, fino a 8 punti;
  - e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
  - f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5;
  - g) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti.
2. I titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso devono essere conseguiti entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della medesima domanda, pena il loro mancato riconoscimento.
3. La Commissione esaminatrice valuta i soli titoli indicati nella domanda di partecipazione, che risultino altresì annotati nello stato matricolare del candidato interessato. I titoli indicati alle lettere e) ed f) del precedente comma 1 sono valutati in base alla dichiarazione fornita in proposito dall'interessato.
4. La scheda contenente i titoli posseduti dal candidato, una volta convalidata dall'Ente matricolare, previa verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal candidato e quanto



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

annotato a matricola in base alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, è sottoscritta dal candidato e trasmessa telematicamente al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, per il successivo inoltro alla competente Commissione esaminatrice.

5. La sottoscrizione di cui al comma precedente deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione del candidato da parte dell'ufficio matricolare di competenza. La convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata sottoscrizione della scheda contenente i titoli non inficia la validità della stessa e, pertanto, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

6. La Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

7. Le determinazioni della Commissione esaminatrice di cui al precedente comma sono pubblicate sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

8. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati e i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, su apposite schede individuali firmate da tutti i componenti, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

## Art. 6

### Formazione e pubblicazione delle graduatorie

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.

3. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza verranno approvate le graduatorie di merito e le dichiarazioni dei vincitori relative a ciascuna annualità. Le graduatorie saranno redatte tenendo conto delle corrispondenti procedure scrutinali, secondo le previsioni dell'art. 24-*quater*, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 335.

4. I decreti di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 7

### Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse, per il tramite dell'Ufficio o del Reparto di appartenenza, all'indirizzo di posta elettronica: [dipps035.0602@pecps.interno.it](mailto:dipps035.0602@pecps.interno.it).

## Art. 8

### Assegnazione alle sedi dei vincitori

1. Prima dell'avvio dei vincitori del concorso al previsto corso di formazione professionale, l'Amministrazione pubblica le sedi disponibili a livello provinciale.

## Art. 9

### Avvertenze finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni inerenti al presente bando di concorso



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sono pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, - 4 NOV. 2023

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pisani